



Bruxelles, 11.3.2014  
COM(2014) 129 final

ANNEXES 1 to 2

**ALLEGATI**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito  
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)**

**ALLEGATI**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito  
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)**

## **ALLEGATO I**

### **Posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

#### **1. PRINCIPI**

Nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), l'Unione:

- a) agisce in conformità degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla NAFO a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NAFO siano conformi agli obiettivi della convenzione NAFO;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, nonché dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare nell'Atlantico, e, se del caso, delle convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con

altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;

- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca<sup>1</sup>.

## **2. ORIENTAMENTI**

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione della NAFO, quale definita nella convenzione, basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o limitazioni dello sforzo di pesca per le specie regolamentate dalla NAFO, intese a ricondurre o a mantenere la produzione a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione della NAFO, compresa la compilazione di elenchi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione della NAFO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NAFO;
- d) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, comprese misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione della NAFO in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie ecologicamente collegate, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

- e) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di ottenere pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- f) definizione di approcci comuni con altre ORGP, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nell'Atlantico;
- g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi e dei gruppi di lavoro della NAFO.

## **ALLEGATO II**

### **Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare**

#### **alla riunione annuale dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

Prima di ogni riunione annuale del consiglio generale e della commissione per la pesca della NAFO (riunione annuale della NAFO) vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della NAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.